



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2011/0401(COD)

18.9.2012

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

Relatore per parere: Piotr Borys

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento fa parte del pacchetto Orizzonte 2020 presentato dalla Commissione nel novembre 2011. L'obiettivo del pacchetto è definire il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020.

La politica di ricerca e innovazione dell'Unione europea è particolarmente importante per la competitività dell'Unione. L'obiettivo è che l'Unione europea si adegui a un mondo in cambiamento portando avanti una politica di ricerca che ponga in primo piano la tecnologia, creando così posti di lavoro e stimolando l'economia.

Il regolamento in oggetto è lo strumento principale del pacchetto Orizzonte 2020. Esso stabilisce il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. In quanto regolamento principale è uno strumento soggetto alla procedura di codecisione.

L'interesse della commissione giuridica per questo regolamento si limita essenzialmente alle questioni etiche, in quanto nell'ambito della sua competenza rientrano le questioni etiche connesse alle nuove tecnologie. La commissione ha quindi limitato i propri emendamenti alle questioni etiche sollevate dalla proposta di regolamento.

Il problema etico principale in gioco è quello della ricerca che utilizza cellule staminali embrionali umane. Il settimo programma quadro (2007-2013) è stato approvato dopo che era stato raggiunto un delicato compromesso su tale questione etica. Il presente progetto di parere si propone di affrontare il problema mirando ad una maggiore certezza giuridica.

La commissione propone pertanto che la ricerca che comporta la distruzione di embrioni umani o che utilizza cellule staminali embrionali umane sia completamente esclusa dai finanziamenti unionali. Spetterebbe quindi ai singoli Stati membri decidere, in linea con le loro regole deontologiche, se finanziare tale ricerca dal proprio bilancio.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento **Considerando 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) La ricerca e l'innovazione si basano sulla possibilità per gli scienziati, gli istituti di ricerca, le imprese e i cittadini di accedere alle informazioni

scientifiche, di condividerle e di utilizzarle. Al fine di aumentare la circolazione e l'utilizzo delle conoscenze, l'accesso sostenibile alle pubblicazioni scientifiche, già accolto dal settimo programma quadro, deve costituire il principio generale cui si rifanno le pubblicazioni scientifiche che beneficiano di finanziamenti pubblici a titolo di Orizzonte 2020. Inoltre, Orizzonte 2020 deve sperimentare il libero accesso online ai dati scientifici prodotti o raccolti da ricerche finanziate con fondi pubblici, al fine di rendere il libero accesso a tali dati una norma generale entro il 2020. Ove opportuno, il bilancio di Orizzonte 2020 può coprire i costi di pubblicazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario che le attività di ricerca e innovazione finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di base. È opportuno prendere in considerazione anche in futuro i pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre auspicabile che le attività di ricerca tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e riducano l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione, con l'obiettivo finale di una rinuncia al loro utilizzo. È opportuno che tutte le attività siano condotte garantendo un livello elevato di protezione della salute umana ai sensi dell'articolo 168 del TFUE.

Emendamento

(24) È necessario che le attività di ricerca e innovazione finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di base. È opportuno prendere in considerazione anche in futuro i pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre auspicabile che le attività di ricerca tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e riducano l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione, con l'obiettivo finale di una rinuncia al loro utilizzo. ***È opportuno che le attività di ricerca rispettino inoltre le disposizioni giuridiche o amministrative e le consuetudini degli Stati membri.*** È opportuno che tutte le attività siano condotte garantendo un livello elevato di protezione della salute umana ai sensi dell'articolo 168 del TFUE ***e dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di facilitare la realizzazione del diritto di***

ogni individuo di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

Motivazione

L'emendamento mira a sottolineare che la ricerca resta soggetta al diritto nazionale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione europea non richiede esplicitamente l'uso di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell'obiettivo che intendono conseguire ed è subordinata a un rigoroso esame etico. È opportuno non finanziare i progetti che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane e che non ottengano la necessaria approvazione degli Stati membri. È opportuno non finanziare attività che risultino vietate in tutti gli Stati membri. È opportuno non finanziare in uno Stato membro attività in esso proibite.

Emendamento

(25) Esistono notevoli differenze tra le leggi nazionali sulla ricerca che ricorre all'uso di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umane. La politica dell'Unione non dovrebbe mirare ad armonizzare le legislazioni nazionali. In relazione con il settimo programma quadro, la Commissione ha dichiarato che "manterrà le pratiche attuali e che non presenterà al comitato di regolamentazione proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali"¹. È opportuno inserire tale impegno nel presente regolamento per garantire la certezza giuridica. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente la ricerca volta a sviluppare alternative alle cellule staminali embrionali.

¹ Punto 12 della dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 6, allegata alla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e

dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di dare forza di legge all'impegno della Commissione sulla ricerca che usa cellule staminali.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I collegamenti e le interfacce sono realizzati all'interno e fra le priorità di Orizzonte 2020. A tal proposito si attribuisce un'attenzione particolare allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie abilitanti e industriali fondamentali, al ciclo scoperta-commercializzazione, alla ricerca e all'innovazione interdisciplinari, alle scienze economiche e sociali e alle discipline umanistiche, alla promozione del funzionamento e dei risultati dello Spazio economico della ricerca, alla cooperazione con i paesi terzi, alla ricerca e all'innovazione responsabile comprensiva delle questioni di genere nonché al rafforzamento dell'attrattività della professione di ricercatore e all'agevolazione della mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori.

Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono realizzati all'interno e fra le priorità di Orizzonte 2020. A tal proposito si attribuisce un'attenzione particolare allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie abilitanti e industriali fondamentali, al ciclo scoperta-commercializzazione, alla ricerca e all'innovazione interdisciplinari, alle scienze economiche e sociali e alle discipline umanistiche, alla promozione del funzionamento e dei risultati dello Spazio economico della ricerca, ***allo sviluppo della ricerca relativa ai sistemi giuridici degli Stati membri***, alla cooperazione con i paesi terzi, alla ricerca e all'innovazione responsabile comprensiva delle questioni di genere nonché al rafforzamento dell'attrattività della professione di ricercatore e all'agevolazione della mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori.

Motivazione

In considerazione dei problemi giuridici ed etici di alcuni tipi di ricerca, anche la ricerca giuridica dovrebbe essere finanziata dalla proposta.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei progetti di ricerca che coinvolgono gli esseri umani come soggetti o utenti finali, Orizzonte 2020 garantisce la parità di trattamento per tutti i partecipanti e i gruppi sociali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Libero accesso

Allo scopo di migliorare lo sfruttamento e la divulgazione dei risultati e di potenziare, di conseguenza, l'innovazione europea, è promosso il libero accesso sostenibile alle pubblicazioni derivanti dalla ricerca finanziata da Orizzonte 2020, garantendo nel contempo che le pubblicazioni degli scienziati europei possano apparire in riviste o altri forum di grande prestigio. Può essere promosso 'il libero accesso ai dati scientifici prodotti o raccolti nell'ambito della ricerca finanziata da Orizzonte 2020.

Quando le pubblicazioni risultanti da Orizzonte 2020 sono pubblicate in un formato che garantisce il libero accesso a titolo gratuito, i costi di pubblicazione sono coperti dal bilancio di Orizzonte 2020.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Tutte le attività di ricerca e di innovazione condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 rispettano i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi **compresa** la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i suoi protocolli addizionali.

Emendamento

1. Tutte le attività di ricerca e di innovazione condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 rispettano i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi **comprese** la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i suoi protocolli addizionali, **la dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi etici della sperimentazione umana nella ricerca medica, la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 4 aprile 1997, per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina e i relativi protocolli supplementari, nonché la risoluzione 59/280 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell'8 marzo 2005, sulla clonazione umana.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) attività **di ricerca** volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

Emendamento

(c) attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) attività di ricerca che comportano la distruzione di embrioni umani;

Motivazione

L'emendamento preclude la possibilità di finanziare la ricerca che comporta la distruzione di embrioni umani.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) attività di ricerca che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

Motivazione

L'emendamento preclude la possibilità di finanziare la ricerca che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualsiasi ricerca ***sulle*** cellule staminali umane, ***allo stato adulto ed embrionale***, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate in uno Stato membro attività in

4. Qualsiasi ricerca ***su altri tipi di*** cellule staminali umane può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate in uno Stato

esso proibite.

membro attività in esso proibite.

Motivazione

Il presente emendamento è conseguenza del divieto di finanziare la ricerca che utilizza cellule staminali embrionali umane.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) azioni che riuniscono i risultati provenienti da uno spettro di progetti, compresi quelli suscettibili di essere finanziati da altre fonti, al fine di fornire banche dati di agile consultazione e relazioni di sintesi sui principali risultati;

Emendamento

(c) azioni che riuniscono i risultati provenienti da uno spettro di progetti, compresi quelli suscettibili di essere finanziati da altre fonti, al fine di fornire banche dati di agile consultazione e relazioni di sintesi sui principali risultati ***nonché, ove rilevante, la loro comunicazione e divulgazione presso la comunità scientifica e il pubblico in generale;***

PROCEDURA

Titolo	Istituzione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020	
Riferimenti	COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 13.12.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 13.12.2011	
Relatore per parere Nomina	Piotr Borys 19.12.2011	
Esame in commissione	26.4.2012	19.6.2012
Approvazione	18.9.2012	
Esito della votazione finale	+: 18 -: 5 0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jacek Włosowicz	